



Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 / 2020

---

### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

---

L'anno **duemilaventi** addì **diciassette** del mese di **Giugno** alle ore **19:30** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CASCIANO FRANCESCO	Presente	DI MAURO DAVIDE	Presente
ALA SILVIA	Presente	GENNARO ANGELO	Presente
ANEDDA ANGELO	Presente	GORZEGNO DAVIDE	Presente
ARMENTANO DAVIDE	Presente	LUPOLI VINCENZO	Presente
BARDELLA FABRIZIO	Presente	MANZI TIZIANA	Presente
BERNARDINI VANDA	Presente	MORRA DAVIDE	Presente
BROGLIO GINEVRA	Presente	OMBREUX FABIANO	Presente
BULGARELLI MAURA	Presente	PARISI GIOVANNI	Presente
CATAPANO ANNA LUCIA	Presente	PONTE STEFANO	Presente
CHIAUZZI IDA	Presente	PONZETTO MARINA	Presente
D'ELIA GINO	Presente	RISICATO NUNZIA	Presente
DI FILIPPO GERARDO ANDREA	Presente	SCARLATA GIOVANNA	Presente
DI LAURO MICHELE	Presente		

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

GARRUTO ANTONIO, CAVALLONE MATTEO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, TRECCARICHI GIANLUCA, MANFREDI ENRICO, BERTOLO CLARA, MATTIUZZO MARIA LUISA.

Il Presidente del Consiglio Vanda Bernardini assume la presidenza.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Maurizio Ferro Bosone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 25 Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

---

## **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020**

Il Vice Sindaco GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l'adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 4 giugno 2020;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;

Preso atto, pertanto, che a decorrere dal 1 gennaio 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'imposta municipale propria (nuova IMU) è stata istituita e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU e che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Considerato che si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni a seguito delle novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta;

Visto il testo del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", predisposto dall'Ufficio Tributi e costituito da n. 24 articoli, sotto l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dato atto che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

---

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento; e il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento. Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ritenuto opportuno, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e in ragione di quanto premesso, di approvare le aliquote IMU da applicare nell'anno 2020 con decorrenza dal 1 gennaio, come indicate nel prospetto allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

---

Richiamato il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU, di cui al citato comma 757, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e formerà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
  - il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Mod F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
-

Considerato che l'art. 52, c. 1, del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'imposta municipale unica (IMU), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma dell'art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che *“in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (GU 17 dicembre 2019, n. 295) aveva differito il termine al 31 marzo 2020.

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Considerato, tuttavia, che l'art. 107, c. 2, del DL 18/2020 Cura Italia in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha differito il termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020) inizialmente al 31 maggio 2020, ma che in base alla modificazione introdotta in sede di conversione del DL 18/2020 ad opera della L. 24 aprile 2020, n 27 ha stabilito il differimento al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

Visto inoltre che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, quindi per quanto sopra esposto, si rende ora applicabile, alla stessa data del 31 luglio 2020, l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali;

Dato atto che la scadenza di legge del versamento della prima rata dell'IMU 2020 è il 16 giugno 2020, tuttavia limitatamente per i contribuenti che si trovano in gravi difficoltà economiche in ragione della crisi finanziaria determinata dalla pandemia COVID-19, è possibile prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per pagamenti effettuati entro il 31 luglio 2020, ad esclusione dei fabbricati D (che versano Imu quota stato). Tale agevolazione sarà concessa su attestazione che deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 agosto 2020, utilizzando un modello predisposto dal Comune.

---

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento disposto per una parte dei contribuenti IMU;

Richiamato l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019 e l'art. 15 del Regolamento IMU;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

### **DELIBERA**

- 1) Approvare il “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente all'Imposta municipale propria (IMU)*”, composto da n. 24 articoli, allegato A) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
  - 2) Dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020 e dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge.
  - 3) Approvare le aliquote IMU da applicare nell'anno 2020 con decorrenza dal 1 gennaio, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, come indicate nel prospetto allegato B) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
  - 4) Dato atto che la scadenza di legge del versamento della prima rata dell'IMU 2020 è il 16 giugno 2020, tuttavia limitatamente per i contribuenti che si trovano in gravi difficoltà economiche in ragione della crisi finanziaria determinata dalla pandemia COVID-19, è possibile prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per pagamenti effettuati entro il 31 luglio 2020, ad esclusione dei fabbricati D (che versano Imu quota stato). Tale agevolazione sarà concessa su attestazione che deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 agosto 2020, utilizzando un modello predisposto dal Comune.
  - 5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
  - 6) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 81, comma 5, dello Statuto.
-

==== ooOOoo ====

Ultimata la relazione del Vice Sindaco GARRUTO, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri OMBREUX, MORRA, dell'Assessore GARRUTO, MANZI, ARMENTANO, BARDELLA, PONTE e SCARLAT; il cui testo che qui si dà come riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune;

Il Presidente, ultimati gli interventi, pone ai voti la proposta.

Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato:

Presenti n. 25;  
Votanti n. 25;  
Voti a favore n. 24;  
Voti contrari n. 1 (PONTE);

Pertanto, a maggioranza la proposta è approvata.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti espressi in forma palese risultati come segue:

Presenti n. 25;  
Votanti n. 25;  
Voti a favore n. 24;  
Voti contrari n. 1 (PONTE);

### **D E L I B E R A**

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Maurizio Ferro Bosone**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Vanda Bernardini**

Allegati al presente atto (hash: - "nome file")

--

---